

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 16 luglio 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente, D'Ippolito Dr. Adelchi, Marchitello Dr. Claudio, Artico Avv. Sergio, De Luca Comandini Dr. Raffaele, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello della P.C.F. Aosta Calcio A Cinque di Aosta come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 – RECLAMO DELL' A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/VENEZIA DEL 17.5.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 355 del 19.6.2003)

La C.A.F. accoglie l'appello dell'A.C. Venezia 1907 come sopra proposto, annulla l'impugnata delibera ed infligge alla società Calcio Catania la sanzione della perdita per 0-2 della gara Catania/Venezia del 17.5.2003.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo- Presidente, D'Ippolito Dr. Adelchi, Marchitello Dr. Claudio, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Giubilaro Dr. Aldo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

3 – RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 C.G.S. COMMESSE DAI SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)

4- RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE E MESI SEI AL CALCIATORE OLIVEIRA SOUZA VITOR, DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE AI CALCIATORI DA SILVA MARCOS FERNANDO E DOZZA THIAGO, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO E MESI SEI AL CALCIATORE ASSIS FERRIERA STENIO SULLIVAN, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO AL CALCIATORE RISSI DYVISON SERGIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE –(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)

5 – RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL RIGETTO DEL DEFERIMENTO RELATIVO AI SIGG.RI AMEDEO CARLO E FEA GIANLUCA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E ALLENATORE DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)

La C.A.F. riuniti gli appelli nn. 3, 4 e 5; rispettivamente respingendo i numeri 3 e 4 come sopra proposti dal P.C.F. Aosta Calcio A Cinque di Aosta ;

accoglie l'appello del Procuratore Federale, infliggendo al signor Amedeo Carlo la sanzione dell'inibizione per anni due ed al signor Fea Gianluca la sanzione dell'inibizione per anni uno e mesi sei, per violazione dell'art. 1 C.G.S.

Dispone per i reclami 3 e 4 l'incameramento tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 17 luglio 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro